



LEGGE E REGOLAMENTO

SULL'UFFICIO PER L'EMIGRAZIONE TEMPORANEA IN EUROPA (1)

27 Settembre 1923 N.25

1) Legge.

Art. 1.

- E' costituito in San Marino un Ufficio per la tutela dell'emigrazione temporanea in Europa con lo scopo di raccogliere notizie e informazioni relative alle offerte e alle domande di lavoro all'estero, di favorire il collocamento fuori di paese degli operai sammarinesi disoccupati in patria, di facilitare il loro viaggio, di farli assistere ovunque si rechino, in caso di controversie con gli imprenditori o di infortuni, e di procurare ad essi tutte le indicazioni che sono necessarie a chi va in paese straniero, del quale ignora la lingua, le leggi, i costumi.

Art. 2.

- Detto Ufficio verrà disimpegnato da una Commissione ad hoc composta di 5 membri eletti dal Consiglio Grande e Generale che dureranno in carica per la durata della legislatura e potranno essere rieletti.

Art. 3.

- L'Ufficio di Emigrazione Sammarinese starà in istretti rapporti con gli enti affini e comunque tutori dell'emigrazione, con imprese italiane ed estere, invocando allo scopo e se del caso, la cooperazione della Segreteria degli Esteri e dei Consoli della Repubblica all'estero per viemmeglio favorire gli interessi degli emigranti.

Art. 4.

- Infine avrà cura di regolare l'impiego dei fondi relativi alla emigrazione e di darne annuale resoconto.

2) Regolamento.

Art. 1.

- La Commissione dell'Ufficio d'Emigrazione ha la facoltà attribuitale dallo Statuto, e nomina ogni anno nel suo seno un Presidente e un Cassiere che dovranno prestar l'opera loro gratuitamente.

Nomina un Segretario che potrà anche essere scelto fuori del proprio seno con gratificazione sui fondi dell'emigrazione.

Art. 2.

- Il Presidente indice le adunanze quante volte le crede opportune, rappresenta l'ufficio, fa rispettare le leggi e dare esecuzione ai deliberati della Commissione stessa.

Art. 3.

- Il Segretario deve stare in ufficio la domenica e il mercoledì di ogni settimana, dalle ore 10 alle 12 a disposizione del pubblico, deve ricevere le domande e le quote degli emigranti, inviare gli avvisi per le adunanze, stendere i verbali, tenere la corrispondenza e il relativo protocollo, distribuire le richieste di viaggio debitamente firmate dal Regio Console Italiano, compilare i registri e le statistiche, e porgere agli emigranti tutti gli schiarimenti necessari per le pratiche di viaggio e di residenza all'estero.

Il Segretario dovrà subito versare le somme esatte al Cassiere e spiccare e firmare volta per volta i mandati d'incasso e di pagamento.

Art. 5.

- Gli emigranti debbono essere sammarinesi; debbono corredare a voce e in iscritto la loro domanda di tutte le notizie e le informazioni relative allo stato di famiglia, all'età, alla salute, al mestiere; e sono obbligati a restituire entro tre mesi - dalla loro emigrazione - la metà del sussidio ricevuto.

Art. 6.

- Il fondo per l'emigrazione sarà formato dagli stanziamenti annui del Governo, dalle quote degli emigranti, e dalle eventuali sovvenzioni di privati, di opere pie e di enti.

Art. 7.

- Ciascun emigrante riceverà un sussidio per viaggio in ragione della distanza che dovrà percorrere per recarsi sul luogo del lavoro, e verrà munito di richiesta firmata dal R. Console d'Italia.

Art. 8.

- Il Cassiere sarà obbligato a tenere un libro per gli incassi e per le spese, depositare nella locale Cassa di Risparmio i fondi che non gli occorrono, e stendere alla fin d'anno un particolare rendiconto.

Art. 9.

- La Commissione assegnerà i sussidi e indicherà i posti ove dovranno recarsi gli emigranti per mettersi al lavoro.

Art. 10.

- Quegli emigranti che ritorneranno in Patria dopo breve tempo senza giustificato motivo, saranno annotati in apposito registro e non potranno esigere un nuovo sussidio per emigrazione se non dopo passato un anno dall'effettuato ritorno.

Art. 11.

- Il resoconto annuale dovrà essere verificato da un revisore governativo.

(1) S. pag. 164.